SCRITTI

DI

DANIELE MANIN E NICOLÒ TOMMASÉO

CHE FURONO CAUSA

DELLA LORO PRIGIONIA

VENEZIA

TIPOGRAFIA REPUBBLICANA DI TERESA GATTEI A S. SAMUELE

A CURA DEL CITTADINO FRANCESCO DEGLI ANTONI

1848

Inclita

Congregazione centrale veneta.

Da ben 32 anni esiste nel regno Lombardo-Veneto una rappresentanza nazionale, poichè da ben 32 anni esistono le Congregazioni centrali di Milano e di Venezia, istituite allo scopo e con la missione di far conoscere al Governo i bisogni e i desiderii del paese.

In questo lungo corso di tempo nessun nostro bisogno, nessun nostro desiderio fu mai dalle Congregazioni centrali rappresentato al Governo, il quale per conseguenza dovette credere che noi non avessimo nè desiderii nè bisogni, che noi fossimo perfettamente felici e pienamente contenti.

Così il Governo fu dal silenzio delle Congregazioni centrali indotto in errore, poichè è certo che noi non siamo nè felici, nè contenti, che abbiamo molti veri bisogni e molti giusti desiderii.

Il silenzio delle Congregazioni centrali provenne dalla tema di far cosa che al Governo riuscisse sgradita; ma questa tema è ingiusta ed ingiuriosa ad esso Governo, poichè ingiusto ed ingiurioso è il supporre che il Governo abbia concesso a questo regno una rappresentanza nazionale da burla, che abbia ingannato ed inganni questo paese e l'Europa, facendo leggi che non vuole sieno osservate, perseguitando e castigando coloro che intendono osservarle.

È nostro debito rispettare il Governo che ci regge. E chi lo rispetta dee credere che il Governo ami conoscere la verità, apprezzi chi gliela fa conoscere, e disapprovi chi gliela occulta.

Egli è omai tempo che le Congregazioni centrali di ciò si persuadano, dal lungo sonno si destino, rompano il diuturno silenzio, mostrino con l'opera di non disconoscere la santità e l'importanza dell'ufficio loro.

Già la Congregazione lombarda si è destata, e s'incammina nella via del dovere. Un suo deputato fece atto di buon suddito e di buon cittadino ad un tempo presentando al protocollo di detta Congregazione lo scritto

che qui unisco in copia (*), ove, notando il fatto innegabile del malcontento delle popolazioni, propose si nominasse una Commissione che ne indagasse le cagioni, ne studiasse i rimedii, e riferisse. Se la mozione sarà, come credo, adottata, potrà produrre effetti salutari, e impedire forse collisioni funeste.

L'esempio della sorella Lombarda è degno di essere imitato. Ed io confido che cotesta inclita Congregazione veneta vorrà imitarlo. E di ciò vivamente la prego, onde ne vantaggi l'onor suo e la nazionale prosperità e la pubblica quiete.

DANIELE MANIN.

Protocollata il 21 dicembre 1847.
N. 3352.

(*) *Inclita Congregazione centr. di Lombardia.*

Non è mestieri di essere dotato di molta sagacità per accorgersi come da qualche tempo in qua la pubblica opinione siasi in queste provincie pronunciata contro il Governo che le regge, non dirò con sentimenti ostili, ma certamente con non ambigua manifestazione di malcontento.

Domina questo più o meno in tutte le classi sociali, e si tradisce ogni volta che si presenta una opportuna occasione, come ben lo sanno le Autorità che hanno creduto di ricorrere a severe insinuate misure onde impedire che degeneri in disordinate dimostrazioni.

Ma donde procede questo mal lievito che sordamente fermenta, e che va sempre più estendendosi a misura che si cerca di soffocarlo? Donde l'inquietudine universale? Donde il mal umore che si è posto di mezzo fra governanti e governati? Avrebbero forse questi ultimi dei motivi ragionevoli di dolersi? e se li avessero, chi dovrebbe portare le rispettose loro querele a quel solo che può renderli soddisfatti e contenti?

Io per me non vedo, che altri possa meglio di noi interpretare i desiderii del paese, di noi che nella condizione di privati siamo a parte dei beni e dei mali che sono il frutto delle buone e delle cattive istituzioni, di noi che, costituiti dalla providenza in uno stato di morale indipendenza, possiamo più francamente esprimere i nostri sentimenti. Nessuno poi più legalmente di questa Congreg. cent. potrebbe elevare al trono i voti di questi fedeli sudditi, dappoichè la sovrana clemenza a lei sola ha concessa la preziosa prerogativa di rivelarne i bisogni.

Ciò posto, ritenendo io essere sommamente desiderabile che si avvisi ai mezzi di ristabilire tra gli amministratori e gli amministrati quel buon accordo, che solo guarentisce la pubblica tranquillità, e di rimuovere il più lontano pericolo di collisioni che sarebbero funeste al paese, mi sono determinato di consegnare a questo protocollo la presente istanza o mozione, comunque la si voglia considerare, colla quale domando e propongo alla Congreg. cent., che le piaccia nominare una Commissio-

ne scelta nel proprio seno, e composta di altrettanti Deputati quante sono le provincie lombarde, affinchè, presa in maturo esame la odierna condizione del paese, ed investigate le cause del notato malcontento, ne faccia argomento di ragionato rapporto alla stessa Congreg. cent. per le ulteriori sue proposizioni.

Questo passo mi è consigliato dal desiderio del pubblico bene, dall'attaccamento che porto al mio sovrano, e dal sentimento de' miei doveri, imperciocchè come cittadino amo con trasporto la mia patria, come suddito desidero che il mio sovrano sia da per tutto e da tutti adorato e benedetto, come Deputato crederei mancare alla mia missione ed ai miei giuramenti se tacessi quando la coscienza m'impone di parlare.

Gio. Batt. Nazari (di Treviglio)
Deput. Centr. degli estimati non nobili nella Prov. di Bergamo

Protocollata il 9 *decembre* 1847.
N. $\frac{2820}{322}$

Inclita Congregazione provinciale

di Venezia.

In ordine ai §§ 12 e 13 della Sovrana Patente 7 aprile 1815 e dell'esordio, e del § 51 dell'altra Sovrana Patente 24 detto;

Ed in vista della notoria attuale condizione del paese, propongo: che da cotesta Congreg. prov. sia deliberato di presentare urgente rapporto all'inclita Congreg. cent. delle provincie venete, pregando che, a similitudine di quanto con la benigna annuenza di S. A. I. R. il serenissimo arciduca Vicerè fu già fatto dalla Congreg. centr. lombarda, voglia anche la veneta nominare apposita Commissione con incarico di studiare i bisogni del paese, suggerire gli opportuni provvedimenti e riferire.

Nob. Gio. Batt. Morosini
Deputato prov. per la città di Venezia.

Protocollata il $\frac{28}{12}$ 1847.
N. 29016.

Venezia, 29 decembre 1847.

Inclito Municipio di Venezia.

La sovrana previdenza impartì generosamente fino dal 1815 facoltà latissima alle centrali Congregazioni di rassegnare al trono i bisogni e i desiderii del regno.

Questa concessione era garantia di crescente prosperità al regno e di corrispondente riconoscenza al Sovrano.

Di tale prezioso diritto non abusarono certo le rappresentanze centrali. Ora però la Congregazione lombarda sta occupandosi di proporre a Cesare quelle amministrative modificazioni che l'esperienza e le svariate circostanze consigliano e fanno vivamente desiderare.

Ignorasi del tutto che la nostra Congreg. centr. vogliasi associare a sì importante e sì necessario lavoro. La dignità e l'interesse del nostro paese esigono imperiosamente che congiunti sieno gli sforzi d'ambe le rappresentanze nella ricerca dei veri bisogni del Regno e nella redazione delle relative proposte al trono di Cesare.

Incominciato già da non pochi giorni il lavoro della Commissione eletta nel seno della Congreg. di Milano, non è certo compatibile un ritardo per parte della veneta Centrale nell'accingersi essa pure all'opera, e prevenire la sorella lombarda del suo divisamento.

Convinti i sottoscritti consiglieri comunali che sia stretto dovere del Municipio Veneto d'instare presso la Congreg. cent. affinchè in sì grave argomento alacremente corrisponda al suo mandato, osano essi vivamente pregare che dal veneto Municipio sia caldamente pregata l'inclita Congreg. centr. delle venete provincie di porsi immediatamente in relazione, come altre volte ebbe a fare, colla sorella lombarda per istudiare e dettare le uniformi proposte e domande da rassegnarsi a Cesare a vantaggio del regno.

A. F. D. Mocenigo — Pietro Zen — Antonio Dott. Manetti — Carlo Albrizzi — Leonardo Dolfin.

N. 17787
   7820

Venezia, 30 dicembre 1847.

All' inclita Congregazione centrale.

In modo cotanto manifesto si domanda da ogni classe della popolazione che non sia frapposto ritardo nel dipingere con i colori della più schietta verità al paterno cuore dell' augusto Monarca i di essa bisogni, i di essa desiderii, che il Municipio di Venezia mancherebbe ad uno dei più sacri doveri della propria istituzione, se non si facesse a pregare cotesta inclita Congregaz. centrale di voler appagare il comun voto con la bramata alacrità.

L' impulso a pregarnela, che coll'annessa carta intesero di darvi alcuni tra i consiglieri comunali, non è che un di più, mentre il Municipio si riteneva di già in obbligo assoluto di non tacere all' incl. Congreg. come solamente il dubbio che potesse ella occuparsi dell' argomento importantissimo meno sollecitamente di quello che la circostanza esige, spargeva nella popolazione un senso di cotal dispiacere, che non era permesso di lasciar passare inosservato.

La paterna sovrana bontà volle che la causa dei fedeli suoi sudditi fosse presso il trono trattata dalle Congreg. cent., e tant' oltre andò essa paterna sovrana bontà da voler fin anco che di cadauna provincia fosse la scelta dei sostenitori de' rispettivi interessi.

Fiduciando pertanto, siccome di già si fiducia, nelle cognizioni e nella leale premura dell' incl. Congreg. per quegli avveduti ed immediati studii, dai quali soltanto può risultare evidentemente la realtà dei vantati bisogni, e la necessità quindi di supplicare l' augusto monarca di voler degnarsi di soddisfare ai conseguenti desiderii, non fiduciasi altrimenti al certo, che in quel mandáto onorevole e lusinghiero che la veramente paterna sovrana bontà volle conferire alla stessa inclita Congregazione.

È generalmente noto con quale prontezza la Congreg. cent. di Milano si è fatto un gradito dovere di corrispondere all' invito, ed è a tutti noto quanto alacremente proceda, mediante la istituita Commissione, ne'relativi studii, e come poi del preso caldo interessamento le sieno riconoscenti le popolazioni che godono della di essa tutela.

Non sarà quindi, sperasi, male accolta nemmeno la brama generale che cotesta Congregazione si compiaccia di mettersi nella più diretta relazione con quella di Milano onde procedere di comune perfetto accordo nel rappresentare al nostro sovrano e padre quali veramente sono i bisogni dei di lui sudditi e figli e nell'invocare dal giusto generoso di lui cuore quei provvedimenti che conseguentemente si sospirano.

Il Municipio di Venezia la supplica vivamente pertanto (e perchè non può non essere intimamente convinto che sarebbe un mancare di quella rispettosa fiducia, alla quale la paterna sovrana bontà ha presso di noi diritto, il tacerle più oltre, che abbiamo dei bisogni, che coltiviamo dei desiderii, che ci confortiamo con le migliori speranze) di volere, e con la maggiore sollecitudine, e sempre d'accordo con la Congreg. di Milano, far vero onore anche in questa circostanza luminosa a quel mandato nel quale le provincie confidano, risguardandolo come la immediata loro tutela.

Firmati — Co. Correr Podestà — Co. Dona' — Co. Michiel — Co. Giustinian — Cav. Giustinian — Co. Medin — Dott. Marzari.

A. Licini *Segr.*

Discorso di Nicolò Tommasèo

letto il dì 30 dicembre 1847 nell'Ateneo di Venezia.

Signori.

Nel cominciare a dire dinnanzi ad uomini di sapere maturo e di lodata facondia, dovrebb' essere ancora maggiore di quel ch' è la mia trepidazione, se non conoscessi e per fama e per prova l' indulgenza di molti, o signori, tra voi; se la cagione che qui mi conduce non fosse il desiderio d' interrogare intorno ad un argomento gravissimo il senno vostro; se non mi desse animo, oltre alla coscienza d' adempiere un dovere sacro, l' affezione ch' io sento sempre più viva a questa città, sotto la cui gloriosa insegna, a' compatriotti miei parve per molti secoli onorato gioco il combattere e desiderabile premio il morire. Nel ragionare del presente stato delle lettere italiane, io non intendo dividere gli esercizii dell' ingegno dagli affetti dell' animo, nè dagli uffizii della vita, perchè tengo per fermo non si poter le tre cose distaccare mai senza danno reciproco; e perchè tanto nelle umili disquisizioni intorno all' origine de' vocaboli, quanto nelle dolorose considerazioni intorno al patire de' popoli, da un solo pensiero è occupata la mia mente, da un solo sentimento infiammato l' animo mio.

E, per entrare senza più nel mio tema, io non reputo ormai opportuno, nè deplorare con fiacca querela il presente, nè menarne gran vanto, perchè mi pare che il passato abbia portato via con sè di gran beni, ma qualche male altresì; che il presente non sia nè senza piaga nè senza speranza; e se l' affettata disperazione dell' anime decrepite m' affastidisce, la beatitudine delle semplici mi spaventa.

Se date retta a' dolenti, eglino vi diranno (e in quel dire è certamente

del vero) che le scuole moltiplicate non sempre moltiplicano gli scolari valenti nè i poderosi maestri; che le materiali precauzioni usate verso gl' insegnanti e verso gl' insegnati non ispirano l' amore del bello e la fede nel grande, ma fomentano la diffidenza, imbaldanziscono la pedanteria; vi diranno che da tante scuole di latino, di greco, di storia, e d' altre cose assai, escono giovani in maggior numero di prima ignari di prosodia, di grammatica, d' ortografia, disamorati dello studio, sicuri d' avere col primo passo già tocca la meta; vi diranno che nel clero secolare e nel regolare la scienza, assoggettata ai comuni vincoli, non prende forza, non acquista sul popolo autorità; vi diranno che i figliuoli del popolo, dalla tentazione delle tante scuole sedotti, togliendosi improvvidamente fuori dalla condizione paterna, nè d' altra parte trovando pungoli acuti e conforti generosi allo studio, si rimangono malcontenti, schiavi di fattizii bisogni, peso alla società, a' governanti minaccia; vi diranno che nè la scienza, nè l' arte, nè la vita civile sono possenti di quella concordia per cui sola si cominciano e compiono le cose grandi; che opinione pubblica vera non abbiamo, la quale tenga in riguardo i prepotenti, e imponga silenzio agli stolti; che gli stessi amici del meglio sovente si pascono di odii e di spregi, gli stessi sdegnosi di ogni atto servile non sempre sopportano da forti la contraddizione, e vogliono essere, come tanti principetti, nell' angusta loro corte adulati.

Ma, riguardando le cose da miglior lato, conosceremo che nella nuova generazione un pensiero più serio de' soliti, un affetto degli usati più grande si viene agitando, il quale quand' anco fosse sul labbro, e non nel cuore, di molti, resterebbe tuttavia a domandare perchè cotesta affettazione di nobili sentimenti, donde cotesta manìa; conosceremo che le lettere stesse e le scienze in questa stessa Italia da parecchio tempo hanno offerto esempi notabili di civile coraggio, e di verecondo rispetto all' opinione, dianzi non curata, de' deboli e degl' infelici; conosceremo che a studiare le qualità buone del popolo e le meno buone a correggere, molti ingegni, e non de' meno probi, si sono dedicati con pietà riverente; conosceremo che l' imitazione delle cose straniere non è tanto schiava, non tanto cieco il disprezzo; che gli studii storici, se non ancora così sodi com' erano nei secoli andati, sono però più dottamente volti a civile intendimento, e nel passato cercano norme agli andamenti avvenire; conosceremo che il culto dell'arte è men falso, il culto della lingua meno pedante; che in ogni cosa si comincia a vedere, a sentire la Nazione; che questo nome d' Italia, tempo fa poco meno antiquato che quelli di Enotria, d' Ausonia, d' Esperia, comincia a echeggiare nell' animo come la voce di persona vivente e caramente diletta.

Ma, senza troppo gloriarci de'beni, giova por mente anco a'mali, e, per trovare efficaci rimedii, cercarne le cause. Cause, dico, poichè specialmente delle interiori infermità la causa non è mai una; e quasi sempre l'ammalato ha in parte da incolpare sè stesso. Assai volte fu detto che dalla scarsità di scritti sinceri, inspirati, possenti sugli animi, fruttuosi al pubblico bene erano colpevoli le leggi che reggono in certi paesi la censura de' libri. Io non vo'certamente affermare, e nessuno l'oserebbe, che la censura sia di per sè ispiratrice di grandi pensieri, dettatrice di parole eleganti, e che basti a preservare la società umana da tutti quanti i pericoli. Ma dico che dalle leggi non vengono nè tutti nè i maggiori mali, nè i beni del mondo; che le leggi censorie, come tutte le altre, se men che buone, quando la società su cui pesano sia bene preparata, o danno luogo, o nell'esecuzione si temperano tanto da mutare natura; all'incontro le buone, se cadano in terreno non adatto, producono peggiore effetto che non altrove le ree. Onde può dirsi con verità, che l'esecuzione fa le leggi, e che i sudditi, purchè vogliano, a lungo andare governano i governanti.

Recherò volentieri ad esempio la legge austriaca di censura, data nel 1815, per dimostrare come i liberali elementi che sono in essa non abbiano fin qui dato frutto, e come il non fatto insino a qui, sia da farsi e al più presto. Mi sia perdonato s'io dirò cose troppo manifeste, che sono nel pensiero e nel privato linguaggio di tutti i savii ed onesti; le quali altri avrebbe certamente potuto pronunziare con maggiore facondia e maggiore autorità della mia.

Dico dunque che alla più sana parte della legge censoria noi (parlo de'più tra gli scriventi) non abbiamo saputo obbedire. Poichè la legge austriaca fin dal quindici porta stampate queste parole: « Opere nelle quali si prende ad esaminare l'amministrazione dello stato in generale o ne' suoi singoli rami, a scoprire dei difetti od errori, a proporre de'miglioramenti, ad indicare de'mezzi, onde ottenere de'vantaggi, a svelare degli avvenimenti passati, eccetera; non deggiono essere, senz'altro plausibile motivo, proibite, se anche le massime o idee dell'autore non fossero quelle del Governo. » — Non dice la legge *opere nelle quali s'accenna*, dice *nelle quali si prende ad esaminare*, intendendo esser lecito a'privati, anzi talvolta debito esaminare gli atti dei governanti; intendendo che, se l'esame è permesso, molto più il desiderio, il dubbio, l'accenno, purchè con dignità e con prudenza. Non vuole la legge che prudenza da dignità sia disgiunta, quasi per condannare, come indegna d'uomini non servi e oltraggiosa al governante, oltraggiosa più dello stesso disubbidire, quella prudenza fiacca e traditrice che dissimula il vero, che lo rinvolge in parole di nessuno od abbietto significato; che par dica al principe: tu non

sei degno di conoscere il cuore di quelli che tu governi, nè i tuoi vantaggi, nè gli urgenti pericoli tuoi.

Non contento di ciò, quasi per farci animo, segue il legislatore dicendo: *a scoprire difetti od errori.* Difetti nelle parti, difetti nel tutto: errori nel principio, errori nell'esecuzione; errori e difetti nei capi della amministrazione, errori e difetti negli uffiziali minori: tutto codesto è permesso scoprire, se coperto è, purchè facciasi con prudenza e con dignità, cioè senza nè viltà d'odio nè viltà di paura.

Non farà dunque maraviglia che la legge soggiunga, potere ogni uomo privato non solo proporre miglioramenti nelle cose pubbliche, ma anche svelare avvenimenti passati: dalle quali parole è aperto il campo della storia e antica e recente; aperti gli archivii, senza eccezione nè di secolo nè di nomi nè di soggetti, salvo all'autorità inibire la stampa di alcuni particolari senza pro' scandalosi, ma salvo a' privati il diritto d'indagare anco quelli, e conoscerne ogni segreto.

E quasi tutto codesto non bastasse al presago legislatore (permettetemi, o signori, questo minuzioso commento di una legge pur troppo obliterata), egli ci aggiunge un *eccetera,* come per dire che non que' soli casi ma tutti i somiglianti debbono essere nella interpretazione compresi. E per insegnare a' censori, che nè l'odio del nome, nè i difetti o i torti dell'autore, nè le segrete (come goffamente le chiamano) istruzioni, non debbono far velo al giudizio, ma che l'opera è da considerare in sè stessa, la legge soggiunge: *quand'anco le massime o idee dell'autore non fossero le massime e idee del Governo.*

Quanto a' giornali politici, notate, prego, signori, quel che la legge austriaca diceva: « Importa, diceva, avere buone gazzette in paese, onde » non venga voglia a'sudditi di procurarsi le forestiere; » e per buone gazzette intendeva non solamente *prudenti,* ma *interessanti e veridiche, le quali non ammettano notizie che disgustino il pubblico, e destino il bisogno e la voglia de' fogli esteri.* Con ripetizione non conforme a quella parsimonia che deve la legge usare nel suo linguaggio, due volte vi dice che le gazzette di paesi già celebri per sapienza civile, essere da meno delle infime di fuori, sarebbe troppo grave vergogna.

Prima di procedere più oltre, facciamo di grazia un breve paragone di questa, da un terzo di secolo promulgata, con la legge recente, data da re Carlo Alberto. Incomincia con dire: « È permessa la stampa di qualun- » que scritto, non esclusi quelli che trattano di materie di *pubblica ammi-* » *nistrazione, mediante la precedente autorizzazione dell'autorità inca-* » *ricata della revisione* ». Le quali parole restringono la licenza alle cose d'amministrazione pubblica, senza accennare le già notate nella legge del

quindici: e non annunziano espresso il debito della tolleranza da usare verso le massime diverse da quelle che professa il Governo.

Segue la legge di Carlo Alberto: « l'autorizzazione verrà concessa » (badate al *concessa*, che sa di grazia e non di giustizia) concessa per la » stampa di tutte le opere e scritti che non offendano la religione ed i suoi » ministri, la pubblica morale, i diritti e le prerogative della sovranità » (diritti era assai, giacchè le prerogative le quali non fossero diritti veri, » non so se sia omai stagione di rivendicarle), il Governo ed i suoi magi- » strati, la dignità e le persone dei regnanti anche esterni, le loro famiglie » ed i loro rappresentanti, e l'onore dei privati cittadini, e che non pos- » sano pregiudicare il regolare andamento del governo ne' suoi rapporti si » interni che esterni. » Stando a questo paragrafo, che direste un tropp'ampio commento del soliloquio di Figaro, chi m'assicura che i magistrati non si chiamino offesi da osservazioni che modestamente accennassero ai loro mancamenti; tanto più offesi, quant'esse cogliessero più nel segno? E chi mi sa dire se sia un offendere la dignità de' regnanti, anche esterni, il narrare, per esempio, i crediti farmaceutici del dottore Pritchard verso la regina Pomarè? Qual è la gazzetta, non dico di Boston, ma di Pietroburgo, che non possa essere quotidianamente accusata di offendere la dignità d'un qualche regnante? poichè, per grande e devota che sia la voglia, è impossibile contentarli tutti. E chi è poi che mi definisca un regnante? Chi regnava or ora in Isvizzera? la Dieta o la Lega? Chi regna sul Caucaso? E di cosiffatte interrogazioni potrebbonsene alla legge sarda muover parecchie: se non che giova presto soggiungere, che alle imperfezioni gravi è rimedio valevole la probità, l'ingegno, il nome di coloro che avranno a metterla in atto. E ce ne sien prova le nobili parole, che pel supremo magistrato di censura indirizzava alle provincie Federico Sclopis, già noto ben più che al Piemonte, ben più che all'Italia, come giureconsulto dotto e come buon cittadino. Dice che lo stato della Nazione, che i tempi richieggono più largo pascolo alle menti, più largo esercizio alla vita civile, e rendono minore il pericolo dell'abusare la stampa; dice che la nuova legge non mira soltanto a diffondere tra' cittadini l'utile verità, ma ad aiutare i governanti che adempiano il dover loro; dice che i trascorsi degli scrittori, se mai ne avvenisse, son da credere *involontarii*, e che prima di negare la licenza, è debito dei censori spiegare *in modi cortesi ed aperti le ragioni del rifiuto*, se si potesse pur conciliare il desiderio dell'autore col riguardo alla legge; dice che la censura dev'essere un tribunale indipendente da tutt'altra autorità che la legge; dice che tanto meglio il censore compierà l'ufficio suo, quanto meglio saprà guadagnare la fiducia dell'universale, e specialmente degli stessi scrittori.

Ecco come vanno interpretate le leggi, e il loro difetto non con invide e furtive detrazioni aggravato, ma con prudente lealtà compensato ove bisogni. Che se la legge piemontese, per merito dell'onesta applicazione, può rendersi buona, la legge austriaca, migliore di quella, può, se noi vogliamo ubbidirle, condurci più oltre ancora.

Dico ubbidirle; perchè qui si tratta non d'altro che del mettere a profitto facoltà legalmente impartiteci. Io non credo che sole le leggi, le quali c'impongono un peso, debbano venire osservate, e quelle che ci danno un diritto, disobbedite: credo che se paghiamo puntualmente le imposte, possiamo altresì puntualmente dire e stampare quel che la legge di dire e stampare ci consentiva. Se la legge in sè fosse ingiusta o importuna, io tengo per fermo che i sudditi potrebbero e dovrebbero chiederne correzione pronta: or quanto più lecito non sarà domandare che legge buona sia nelle parti sue buone adempita? L'imputar questo a colpa, sarebbe un calunniare essa legge per avvilire noi stessi, e mostrarsi meritevoli di peggior trattamento.

Che la legge del quindici non sia messa dagli scriventi a profitto, chi è che non vegga? chi è il quale ignori che oramai nè si svelano schiettamente gli avvenimenti passati, nè francamente additansi gli errori dell'amministrazione pubblica, nè i rimedii de'mali? Io non accuso veruno, ma dico il fatto. E perchè non si creda ch'io conii un giure nuovo, o che, raschiando da un vecchio palinsesto le parole soprapposte, ambisca essere denominato il Mai della censura austriaca; vi presento, signori, fedelmente trascritti i paragrafi della legge che v'ho rammentati, con altri che li confermano e illustrano. La legge ch'io raccomando ai vostri pratici commenti incomincia alla pagina dugentrentaquattro della parte seconda del secondo volume della Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'I. R. governo delle provincie venete. Addito il volume e la pagina, acciocchè possa ciascuno accertare la fedeltà della copia.

Ma perchè nessuna cosa umana è perfetta, e perchè tutti i governi del mondo cognito, in qualche modo e qualche volta, comandano e soffrono che loro si mostri la via di quello che a'sudditi pare il meglio; io mi reco a debito proporvi, o signori, taluno di que' partiti che darebbero alla legge più pieno vigore: e a ciò fare trarrò dalla legge medesima le ragioni e le norme. La legge del quindici raccomanda a'censori prontezza, e segna fino il termine del tempo: a dodici fogli di stampa un mese, a sei, quindici dì; all'opere teatrali otto giorni, e meno, potendo. Dice che ne'dubbii men gravi il censore interroghi il Governo del luogo; ne'più gravi, l'aulico dicastero. Nel porre questa condizione,

Vienna sperava due cose: sperava che i censori, interpretando il paragrafo diciottesimo, che è larghissimo, non giudicherebbero soggette a proibizione se non solo le cose che gravemente offendessero la moralità o minacciassero la pace pubblica: e sperava che le corrispondenze tra Austria ed Italia sarebbero più facili e pronte. Or le due aspettazioni vengono smentite dall'esperienza di un terzo di secolo. I censori (e non lo dico già con rancore, chè di più d' uno tra i prossimamente da me conosciuti io non potrei far menzione senza parola di gratitudine) i censori moltiplicarono ne'dubbii. Vienna si trovò aggravata dalle faccende dei suoi tanti governi di lingua diversa, d'abitudini diverse, di culti diversi, di sentire diverso, di destini diversi. Per la qual cosa divenne impossibile giudicare prontamente gli scritti italiani che andavano alla capitale dell'Austria, per esser letti da gente che non ha ancora imparato, e non imparerà mai la lingua d' Italia in modo da non s'ingannare così nella severità come nell' indulgenza.

Se tali inconvenienti non sono tolti finora, come dovevasi, è colpa nostra. Non abbiam chiesto concordemente, non abbiamo perseverantemente richiesto. Era da dire: l' esecuzione di una legge buona è resa, o sire, impossibile da questa condizione che colloca il tribunale d' appello troppo lontano da coloro che domandano quotidianamente giustizia. Noi preghiamo che nella legge stessa non sia un elemento di disobbedienza alla legge. Giacchè a' tribunali che giudicano de' testamenti o delle calunnie soprastà quì stesso in Italia un tribunale d' appello, e non solamente d' appello, ma di revisione suprema, perchè mai l'esercizio della parola e del pensiero, se giudici ha a avere, non avrà quì in Italia i suoi giudici? O l' esercizio della parola è cosa da poco, e perchè dargli tanta importanza? O è cosa importante, e perchè angariarlo così? Noi chieggiamo censori italiani, che giudichino, e presto, in appello gli scritti italiani: chieggiamo per giudici uomini al governo stesso noti per degni di stima, quali sarebbero i professori delle università, de'licei e de' seminarii, i socii dell'Istituto, i presidi e vice-presidi delle accademie: ne chieggiamo di molti, acciocchè sia data agli scrittori la scelta; acciocchè abbia giudici competenti ciascuna materia, come la legge stessa domanda; acciocchè cittadini onorati, e non pochi, a tale uffizio partecipando, lo nobilitino agli occhi della nazione, e lo stacchino dalla polizia con la quale è ignominiosamente confuso. Se la legge censoria discende fino a far parola del portiere, e gli destina un' anticamera per abitacolo; come non provvederà meglio alla dignità de' censori e degli scriventi, de' quali il censore è giudice insieme e ministro, poichè nel comando è sempre un servigio, e nell'autorità un ministero?

Simili parole, dette da tutti gli scriventi in questa parte d'Italia, dette e ridette, Vienna le avrebbe ascoltate. Ma di dirle e ridirle siamo in tempo e in debito tuttavia, perchè de'diritti morali de'popoli gli anni non indeboliscono il vigore, e raffermano in modo più augusto la venerabilità de'doveri. Nè questo solamente è da chiedere (vedete, o signori, che io non esco dall'assunto mio, e tocco sole quelle cose che al presente stato delle lettere italiane riguardano); è da domandare inoltre, che i primi censori, nel proporre che sia proibito uno scritto, cancellato un tratto, una parola mutata, rendano ragione del parer loro, siccome tutti gli altri giudici fanno, e lo stesso imperante, acciocchè l'autore sappia, o come difendere, appellando, il suo scritto, o come temperarlo, o come altra volta evitare siffatta noia. È da domandare che la censura teatrale non sia commessa alla polizia, che è da tante altre cure, e tanto aliene dalle letterarie occupata, e adesso più affaccendata che mai; la quale veggiamo per prova, non poter sempre spedire in otto dì, come la legge al più al più comanda, i pochi drammi che le vengono presentati. È da domandare che gli scritti approvati da una censura qualsivoglia dello stato, sieno in qualsivoglia parte dello stato, senza nuova licenza, stampati: chè già, quanto al pericolo delle allusioni nascoste, dal censore non avvertite, codesto da nessun censore può essere prevenuto se non lo dotiamo dell'onniscienza divina. Non la falce censoria può recidere questi con altri mali; ma la probità e il senno dell'opinione pubblica, occupata che sia da pensieri più gravi, e di migliori trastulli invaghita. È da domandare che il dar cosa alle stampe fuori di stato non sia tenuto di per sè atto degno di pena (chè tale nol tiene la legge del quindici) quando lo scritto non nòccia nè alla moralità pubblica, nè alla quiete. È da domandare (come la legge del quindici ingiunge) che alle gazzette dello stato sia lecito recare senza considerazioni nè nemiche nè amiche almeno i fatti avverati, e i documenti pubblici; acciocchè i sudditi austriaci non paiano scomunicati dalla colta Europa, e in un ospizio di tenebre artifiziali sepolti vivi. Del resto i governanti stessi col tempo s'accorgeranno, non essere grande risico, che almeno la gazzetta interprete del governo di ciascun degli esteri stati sia ammessa nel nostro; poichè non da'giornali vengono a'governi i pericoli; nè giornali leggeva Romagna tumultuante sotto il pontefice Cappellari; nè a'giornali accende Sicilia le sue fiamme. E coloro al cui desiderio il leggere è tolto, pensano e parlano cose molto più dure di quelle che leggerebbero, e s'inebbriano di letture furtive, e danno fede a vani rumori, e le allusioni più minute che incontrino ne'libri o ne'giornali permessi, diventano nel pensier loro, a scapito de' governi, tremende; sic-

come all'uomo ch'è in apprensione di malattia, ogni più frequente battito del polso è già febbre. S'accorgeranno i governanti che spesso il divieto è fra le tentazioni la più seduttrice, il sospetto è tra'pericoli il più funesto; che non senza un tristo perchè gli uomini più indeboliscono, e più si fanno noiosamente severi; che quella opinione, la quale, lasciata nel corso suo, in poche parole aveva sfogo e riposo, risospinta di forza, diventa declamatrice importuna; quella passione che, apertole il varco, sarebbe delatrice di sè stessa, ravvolta nel silenzio, rimane incessante minaccia.

Ma nelle cose da noi ragionate passione non entra; giacchè si tratta non d'altro che di meglio osservare una legge giusta, e così dimostrare che di tutte le leggi giuste sapremo mantenerci osservanti, e svolgere il bene in esse contenuto, svolgerlo col consiglio e con l'opera nostra. Perchè la vita civile è una educazione mutua, nella quale e governanti e governati abbisognano di continuo ammaestramento ed aiuto: troppo talvolta pretendono i sudditi dai governanti quando si dolgono de'provvedimenti non salutari, ed intanto dimenticano di mettere i salutari a profitto. Or gli stati periscono e le nazioni cadono, non tanto per il soprapporsi delle leggi non buone, quanto per lo illanguidire delle consuetudini buone. Di tal pericolo è cosa debita farsi avvertiti Nazioni e governi, e tenersi svegliati a vicenda. Sempre debita cosa; ma in questo momento d'ansietà, più che mai, in questo momento che non solamente gli occhi delle nazioni son fisi le une sull'altre, ma i governi stessi stanno attendendo le chiare, unanimi, ragionevoli significazioni del volere de' sudditi, per prontamente appagarlo, per salvare loro e sè stessi da pericolo estremo. Credetelo, signori, credetelo fermamente: Vienna attende la franca vostra voce, per la quale accertarsi di quanto la nazione domanda; attende che a lei ed a voi stessi apriate una via da poterla a occhi veggenti percorrere. Fate per modi civili noto il vostro pensiero. Vienna ancora non ha sentito la vostra voce: Vienna non vi conosce, perchè un mistero terribile circonda tutte le cose grandi e tutte le cose infelici. Io non posso uscire dal letterario mio tema, e però non d'altro vi ragiono che della legge censoria: ma voi dovete allargar le domande a quante mai leggi vi danno un diritto, e non sono adempiute. Le parole generose de'singoli o di pochi, non bastano. Dite tutti quel che pensate; una parte di quel che pensate; di quello che i governanti stessi nel segreto della coscienza loro sentono irrepugnabilmente. Come volete voi che le Congregazioni provinciali, che le Congregazioni centrali rappresentino i vostri desiderii del meglio, se codesti desiderii non sono fatti da voi chiaramente palesi? Parlate ai vostri deputati, e i vostri deputati parleranno per voi. Scotetevi, e li desterete.

Per le quali cose io credendo fermamente d'adempiere un debito sacro, propongo, che non solamente gli scriventi, ma quanti mai sudditi all'Austria possono aver di bisogno di difendere in iscritto i diritti proprii, o de'loro attinenti, quanti mai leggono, o, non leggend'essi, amano che i loro attinenti spendano nel leggere alcuna parte del tempo, sottoscrivano ad una petizione legalissima, moderatissima, dove chiedere l'osservanza e il complemento della legge censoria del quindici. E, non per suggerire ad altrui le parole, ma per bene determinare il concetto mio, direi ch'essa istanza potrebb'essere del seguente tenore; e che gli uomini di qualsivoglia opinione, fossero anche addetti ad uffizii regi, possono, senza pericolo nè taccia, convenire.

Maestà!

Il decreto riguardante la censura dei libri dato nel 1815 assicura agli scrittori facoltà d'esaminare l'amministrazione dello stato in genere e ne'suoi rami, scoprirvi i difetti e gli errori, proporre miglioramenti, svelare avvenimenti passati. Noi chieggiamo istantemente all'I. R. M. V. che tale facoltà ci venga mantenuta nel fatto.

Chieggiamo, per quello che spetta agli avvenimenti passati, che i pubblici archivii sieno aperti, senza bisogno di speciale licenza, ad ogni persona di nota probità, che voglia per qualunque sia indagine consultarli.

Il medesimo decreto vuole che le gazzette dello stato, per importanza e pienezza di notizie sien tali da sostenere il paragone con l'estere. A tal norma chieggiamo con fiducia che la censura si conformi; e chieggiamo che le cose politiche non abbiano una censura da sè, nè le cose teatrali un commissario di polizia per censore.

Esso decreto comanda che dodici fogli di stampa sieno licenziati in un mese, sei in quindici giorni. Ma perchè il detto termine sarebbe inutilmente assegnato se i censori dovessero in caso di dubbio ricorrere all'aulico dicastero di Vienna, però chieggiamo istantemente che nel luogo stesso dov'è l'uffizio di censura, possano gli scriventi appellarsi al giudizio di uomini noti al Governo, quali sarebbero, tra gli altri, i professori di lettere e scienze, i socii dell'I. R. Istituto, i presidi e vicepresidi delle accademie; i quali conoscano se nello scritto di cui si dubita sia cosa che alla quiete o alla moralità pubblica possa portar nocumento.

E perchè l'appello segua più rado, domandiamo che i primi censori rendano le ragioni del loro divieto, come sogliono gli altri tribunali anco in cose di meno importanza.

Ancora chieggiamo, che i censori di provincia possano licenziare oltre a tre fogli di stampa: chieggiamo che gli scritti approvati da un uffizio di censura austriaca, possano essere anche fuori della giurisdizione di quella stampati.

Chieggiamo che i sudditi austriaci, i quali stampassero fuori di stato, non sieno tenuti colpevoli per questo solo che stampano fuori di stato senza licenza; ma che alla natura dello scritto medesimo sia posto mente, come la legge ordinava.

Le quali domande avendo lor fondamento in essa legge di V. M. I. R. e nella sana ragione, crederemmo far torto alla sana ragione e alla legge se spendessimo lunghe parole a conferma e a preghiera.

Io vi presento, signori, con la mano sinistra la legge, con la destra l'istanza che ne è necessario complemento. L'onore della nazione richiede un atto, più atti di coraggio civile, da' quali l'opinione pubblica venga in modo chiaro e concorde manifestata. Atti tali saranno sorgente d'inesauribili benefizi. Il tempo stringe: perderlo nel sogguardarsi biecamente, sarebbe rovina e vergogna non meno a' governanti che a' sudditi. I momenti sono gravi: e i governanti lo sanno. Invece di spaventarsi o sdegnarsi di questo o di simili atti, dopo la prima sorpresa, ci stimeranno, ce ne saranno riconoscenti; riconoscenti, dico, perchè non chieggiamo assai più, non chieggiamo in modo più forte, perchè ci armiam della legge. Il silenzio in tal frangente sarebbe peggiore minaccia. Abbiamo taciuto abbastanza. Sia ragionata, sia temperata la significazione della vostra volontà, ma sia schietta e a fronte alta. Se passioni di rancore o di cupidigia sobbollono in qualche anima irritata nel primo fervere delle cose, sappiamo stornarne l'impeto con l'esempio dell'ordine e del coraggio. E qui c'è vero coraggio, perchè qui, più che in altra parte d'Italia, è pericolo alzar la voce. E per questo io alzo la voce; e abbandono per poco la mia solitudine diletta, e fo forza all'indole e agli abiti miei; e vi prego, o Veneziani, d'accogliere la mia parola fraterna con quell'affetto che me la esprime dall'anima. Stanco e umiliato da' crudeli e facili dispregi, che qualche Italiano osa versare su voi, prima ancora ch'io compiessi il presente uffizio, ho annunziato agli altri Italiani che l'avrei non infruttuosamente compiuto; mi sono fatto mallevadore che i Veneziani conservano la memoria

di sè stessi; che, qualunque sia l'avvenire, sapranno meritarlo onorato. E già le mie promesse s'avverano, grazie a Dio. Perchè la coscienza delle nazioni può dormire anni ed anni; ma, finch'esse non sieno disperse dalla faccia della terra, non muore mai.

Eccellenza!

Questo discorso, che accenna ad alcuni mali dello stato, e ad alcuni rimedii, venne ascoltato da molte delle più autorevoli persone che sieno in Venezia, e non interrotto se non dagli applausi, i quali andavano non all' arte del dicitore, ma alla sincera verità delle cose. L'istanza, alla quale egli era proemio, fu sottoscritta da molti di colto ingegno, di nome chiaro, di non ismodato sentire. Giova che il Governo sappia che questo paese non è nè contento nè incontentabile. Fin che si procede con la legge alla mano, torna comodo all' Austria aprire agl' Italiani una via di soddisfazione non tumultuosa, aprire a sè stessa una via di salute onorata.

Io le presento questo discorso chiedendone a Vienna stessa la stampa. Proibirla sarebbe inutile, giacchè più copie ne corrono per Italia; permetterla sarebbe decoroso e prudente, perchè mostrerebbe che l'Austria ci ascolta e c'intende. Altre istanze verranno tra breve, chiedenti che le Congregazioni provinciali e centrali non siano un'ombra vana, che il regno Lombardo-Veneto sia un regno, e non una provincia, anzi una borgata di Vienna. In queste tre cose — governo conforme all' indole della nazione — deputati che rappresentino efficacemente la volontà d'essa nazione — facoltà di manifestare ciascun cittadino i proprii e comuni desiderii in istampa: in queste tre cose (non già concedute di nuovo, ma messe in atto secondo gli antichi decreti) troveranno questi paesi quiete, e l'Austria sicurezza. Senza queste il disonore e la rovina si faranno ogni giorno maggiori: le rendite sempre meno basteranno alle spese, il Governo fallirà in doppio modo.

Se il moto de' fratelli Bandiera eccitò tanti sospetti e timori, pensi V. E. che sarebbe ora che l'altare non regge più il trono, che l' utile di parecchi gran potentati e la coscienza del genere umano sta per l' Italia. Bisogna o conoscere i suoi diritti, o dopo un' agonia, quanto più lunga tanto più imprecata, perire.

Io so che V. E. sente nell' animo queste cose, e le ha dette: però non mi stendo in lunghi ragionamenti. Ma s' altri mi domandasse con che autorità io entro a parlare di tali cose, con l' autorità (risponderei) di scrit-

tore onorato, d' uomo che abborre da ogni violenza, sia di re, sia di popoli; e nulla chiede per sè, nulla spera, e non ha ambizione altra che di non ambire nè le croci de' principi, nè gli applausi de' passionati nemici de' principii che invoca il patimento, e vorrebbe essere degno di patire per causa sì sacra.

NICOLÒ TOMMASÉO.

A S. E. il barone di KÜBECH
spedita il 4 genn. 1848 Ministro a Vienna

Voto letto dal Deputato Morosini

nella tornata del 4 gennaio 1848 della Congreg. prov. di Venezia.

La Notificazione in data di Milano 16 aprile 1815, con la quale il Feld-Maresciallo Bellegarde, luogotenente del Vicerè, annunziava l' istituzione del Regno lombardo-veneto, contiene queste notabili parole:

« Una tale determinazione, che conserva ad ogni città tutti i vantaggi » dei quali godeva, e ai sudditi italiani di S. M. quella *nazionalità*, che » A RAGIONE TANTO APPREZZANO, non può non essere riconosciuta univer- » salmente come una delle prove più luminose del paterno affetto, con cui » l'augusta casa d'Austria ha sempre riguardato gl' Italiani. Un Vicerè, di » cui S. M. si riserva la nomina, *rappresenterà in questo regno la sua* » *augusta persona*, e l' organizzazione del regno sarà conforme anche al- » l' *indole* ed alle *abitudini* degl' Italiani. »

La Sovrana Patente 7 aprile 1815 con la quale fu istituito il detto Regno lombardo-veneto, contiene nei §§ 12 e 13 le disposizioni seguenti:

» § 12. Per conoscere nelle vie regolari con esattezza i desiderii e i » bisogni degli abitanti del nostro Regno Lombardo-veneto, e per mettere » a profitto nella pubblica amministrazione i lumi e consigli che i loro *rap-* » *presentanti* potessero somministrare a vantaggio della *patria*, abbiamo » determinato di erigere, oltre ai nostri dicasteri, anche dei collegi per- » manenti, composti di varie classi d' *individui nazionali*. »

« § 13. A tale effetto sarà istituita una Congreg. cent. pel territorio » milanese in Milano e una pel territorio veneto in Venezia. In ogni pro- » vincia poi sarà creata una Congregazione provinciale, che risederà nel » capo-luogo di residenza delle ii. rr. Delegazioni. — Le ulteriori nostre » disposizioni saranno pubblicate in separata patente. »

Queste generose promesse sovrane venivano tosto mantenute, poichè nel 24 dello stesso mese di aprile era emanata l' altra patente che istituiva ed organizzava le Congregazioni centrali e provinciali del Regno lombardo-veneto.

L' esordio di questa patente ricorda il concetto dei già riferiti §§ 12 e 13 della patente anteriore, ricorda essere stato ivi promesso che s' instituirebbero nel regno le Congregazioni centrali e provinciali ad oggetto di *riconoscere nelle vie regolari con esattezza i desiderii e i bisogni degli abitanti del suddetto regno*, di mettere a profitto nella pubblica amministrazione i lumi ed i consigli che i loro *rappresentanti* potessero somministrare a vantaggio della *patria*.

Coerenti a tali principii sono i §§ 24 e 51 della suddetta patente sovrana i quali sono del tenore che segue:

« § 24 Permettiamo alla Congregazione centrale di sommessamente » *rappresentarci i bisogni e i desiderii e le preghiere della nazione in* » *tutti i rami della pubblica amministrazione*, riserbandoci all' incontro » di consultarla quando lo giudicheremo opportuno. »

« § 51. Le Congregazioni provinciali hanno il DIRITTO di accompa» gnare alla Congregazione centrale QUALUNQUE *rappresentanza, voto ed* » *istanza*, sopra QUALUNQUE *oggetto di pubblica amministrazione*, il tutto » corredato di motivate osservazioni, delle quali la Congregazione centra» le farà l' uso conveniente, e che verranno restituite come mancanti di » fondamento. »

« La sapienza dell' augusto imperatore aveva riconosciuto che per » compiere quelle istituzioni, per facilitarne i progressivi miglioramenti, e » rendere possibilmente perfetta la condizione di questo regno, occorreva la » cooperazione della stampa, che servisse ad illuminare i dicasteri governati» vi e i rappresentanti nazionali, notando gli errori e i difetti delle leggi e » della loro esecuzione, e suggerendo i rimedii e le riforme più acconcie. »

E perciò con la sovrana risoluzione 8 marzo 1815 era stata emanata la più liberale fra le conosciute leggi di censura; la quale nel § 18 contiene le disposizioni seguenti:

« Opere nelle quali si prende ad esaminare l' amministrazione dello » stato in generale o ne' suoi singoli rami, a scoprire dei difetti od errori, » a proporre dei miglioramenti, ad indicare dei mezzi, onde ottenere dei » vantaggi, a svelare degli avvenimenti passati ecc., non deggiono senza » altro plausibile motivo essere proibite, *se anche le massime ed idee* » *dell' autore non fossero quelle del Governo.* »

Da tutto ciò si rileva che, secondo le clementi e sapienti intenzioni sovrane, era ordinato:

1. Che fosse rispettato e guarentito il sentimento di quella *nazionalità* che gl' Italiani *a ragione tanto apprezzano*, sentimento nobilissimo, senza del quale non può esistere virtù cittadina, anzi nessuna virtù.

2. Che il Governo del regno fosse veramente italiano conforme all'*in-*

dole ed alle abitudini degl' Italiani, però amministrato da chi potesse conoscere questa indole e queste abitudini, e retto da un Vicerè che *rappresentasse l'augusta persona del sovrano*, e quindi non fosse dipendente da altri che dall' imperatore.

3. Che la popolazione, o, per usare la santa parola della legge, la nazione, la *patria*, avesse i suoi rappresentanti proposti dai cittadini col mezzo degli elettori, e che questi rappresentanti costituissero l'organo apposito, la via *regolare* che sola consideravasi opportuna per *esattamente* conoscere i *desiderii* e i *bisogni* e *le preghiere* degli abitanti del regno, *in tutti i rami della pubblica amministrazione.*

4. Che vi fosse una stampa moderatamente libera, la quale servisse a controllare, stimolare e consigliare tanto i dicasteri governativi, quanto i rappresentanti nazionali, sindacando con dignità e prudenza qualunque ramo di amministrazione dello stato, additando difetti ed errori, proponendo miglioramenti e riforme.

Queste erano le intenzioni, queste erano le volontà del sommo imperante, e questo è lo stato *giuridico* del regno, perchè quelle leggi esistono ancora, non furono mai dal legislatore abrogate, si mostrarono all' Europa come prova della condizione in che queste provincie si trovavano sotto l'austriaca dominazione.

La osservanza di quelle leggi, secondo la parola e lo spirito di esse, toglieva di mezzo ogni sorgente di disaccordo fra governanti e governati, perchè qualunque bisogno, qualunque desiderio, qualunque preghiera della popolazione poteva appalesarsi ai governanti nelle vie legali o col mezzo delle Congreg. o col mezzo della stampa: ed ove la parola del popolo può farsi strada fino ai gradini del trono, malcontento non può nascere o non può durare.

Ma la condizione di *fatto* non concorda con questa condizione di *diritto*. Ed in vero:

1. Il sentimento della *nazionalità* italiana, lungi dall' essere rispettato, guarentito e secondato, perchè giusto, perchè nobile, perchè proficuo, e come tale dalla sovrana parola commendato, venne considerato e trattato come ostile e come sedizioso. E pur testè sarebbesi calcolato nemico del Governo chi avesse ripetuto quanto l'augusto imperatore disse e pubblicò: che, cioè, in questo regno la *patria* e la *nazione* sono patria e nazione italiane. Onde soffocato e respinto quel sentimento generoso, si fecero subentrare negli animi sentimenti bassi e vigliacchi, che tolgono moralità e dignità alla nazione, che escludono la possibilità di ogni virtù, che sono generatori di ogni vizio.

2. Il Governo del Regno lombardo-veneto non è punto italiano, non è

punto conforme all' *indole ed alle abitudini degl' Italiani*. Non è retto dal Vicerè indipendentemente da altri che dal sovrano. Gl'impieghi principali e gran parte dei minori e dei minimi sono affidati a persone non italiane, che difficilmente possono conoscere l' *indole* e le *abitudini* nostre, i nostri materiali, morali ed intellettuali *desiderii* e *bisogni*. Il vicerè che dovrebbe in questo regno *rappresentare l' augusta persona di* S. M. e quindi essere a questa sola augusta persona dipendente, si trova soggetto in affari anche di non grande importanza ai dicasteri aulici di Vienna, i quali, lontani di luogo, ignari delle condizioni nostre locali, è malagevole che possano convenientemente giudicare de' fatti nostri, poi sopraccaricati come sono da una sterminata moltitudine di faccende, non possono degli affari nostri decidere speditamente. Quindi lungherie ed incagli anche per le cose minute, e tutto dai ritardi e dalle complicazioni amministrative pregiudicato. Quindi uno spirito di lentezza e d' inerzia diffondere il fiato suo soporoso sulle cose e sugli uomini, ed in luogo della vitale, benefica operosità civile, sottentrare la quiete letale dei moribondi.

3. I rappresentanti nazionali, istituiti per far conoscere nelle vie regolari al Governo i bisogni, i desiderii e le preghiere della nazione in ogni ramo della pubblica amministrazione per vantaggio della patria, resi dimentichi dello scopo delle loro istituzioni, nè investigando, nè interrogando, nè tampoco ascoltando le voci dei loro mandanti, per vedere se in qualche ramo della pubblica amministrazione vi sia cosa che comporti miglioramenti, vi sia legge non osservata da farsi osservare, legge difettosa da correggere, istituzione nuova da fondare secondo i bisogni progredienti della umanità, questi rappresentanti nazionali hanno finora creduto di essere, o si comportavano come se fossero regi impiegati, e le loro Congregazioni furono dal Governo e da essi medesimi considerate e trattate come regi dicasteri.

4. La stampa, che avrebbe dovuto sindacare ed illuminare le persone di Governo ed i rappresentanti nazionali, fu dagli ufficii della censura, a pretesto di loro segrete istruzioni misteriose (procedenti non si sa da chi), impedita dall' esercitare il nobile suo ufficio civile; e quindi ridotta schiava, quindi, salvo poche, generose e pericolose eccezioni, fatta abbietta e dall' Europa tutta disprezzata e derisa.

Così è certo che le clementi e sapienti intenzioni del monarca non furono osservate, onde avvenne che il disaccordo fra governanti e governati, di cui l' imperatore voleva disseccare la sorgente, si fece luogo a poco a poco, e mise nell' animo della popolazione un lievito di malcontento, che, dopo avere fomentato nel silenzio e fra le paure, poteva in occasioni gravi prorompere, od almeno diventare minaccioso.

Ho creduto e credo di far opera, non tanto da buon cittadino, quanto, e forse più, da suddito buono; alzando la voce per dire la verità, che ho giurato di non occultare, che ho peccato non dicendo prima, che opererei da traditore verso il mio paese ed il mio sovrano, se non dicessi ora francamente, altamente nel dì del pericolo.

Chi nega che le condizioni attuali sieno *gravi*, dice diverso da quello che sente, poichè non vi può esser uomo nè sordo tanto nè tanto cieco, da non vedere, da non udire, che la condizione delle cose in cui ci troviamo è grave.

Grave la dichiarava il deputato Nazari, che alla Congregazione centrale di Lombardia proponeva se ne occupasse; grave la riconosceva S. A. I. R. il Serenissimo arciduca Vicerè, che assentiva a quella Congregazione di occuparsene. Grave la confermava quella Congregazione centrale, che ad *unanimità*, nessun dissenziente, deliberava di tosto occuparsene; grave la gridarono quasi tutte le Congregazioni provinciali di Lombardia, che univano i loro stimoli e i loro suggerimenti alla centrale, e sentirono finalmente anche esse il debito di far ciò, che dal mandato sovrano e nazionale era loro imposto da ben un terzo di secolo.

Qui in Venezia un semplice cittadino credeva debito di coscienza alzare il grido d'allarme, e questo, com'è privilegio delle cose vere, era ripetuto dall'eco delle popolazioni. E scossi i rappresentanti delle provincie e dei municipii, indirigevano eccitamenti alla centrale veneta perchè seguisse l'esempio e si associasse ai lavori della lombarda.

E questo che hanno fatto gli altri, o per impulso spontaneo di sentimento cittadino, o per ridestata coscienza dei doveri del proprio ministero; questo dobbiamo fare anche noi, per non essere infedeli al nostro mandato, per non essere chiamati traditori della patria e del sovrano.

Già anche senza di noi gli studii sulle necessarie riforme saranno fatti, ed il savio e clemente sovrano che ci regge vorrà accordare quelli fra i desiderii delle sue popolazioni italiane, che gli sembreranno ragionevoli e giusti.

Ma che quest'opera santa fosse fatta senza il nostro concorso, sarebbe per noi troppo grande vergogna, perchè anche noi siamo rappresentanti della nazione, anche a noi corre debito di cooperare a promuoverne i vantaggi. Poi oltre i bisogni generali, oltre le riforme concernenti la totalità del regno, vi sono bisogni particolari di questa provincia, riforme e miglioramenti che a lei specialmente si riferiscono. E di ciò noi dobbiamo necessariamente occuparci, dobbiamo provvedere che nella distribuzione dei pubblici beneficii questa provincia abbia la parte che se le conviene. E noi non vorremo certamente lasciare senza legale interprete i voti di una

provincia come la nostra, la cui città capoluogo fu già capitale di una delle più possenti, delle più gloriose Repubbliche del mondo, ed ora stesso è città importantissima, e la principale piazza mercantile del regno, la sola marittima, l' unico porto delle provincie austro-italiche. Insisto nella mia proposizione.

NIC. GIAMB. MOROSINI
Deput. Prov. della R. Città di Venezia.

D' una falsa interpretazione

data alle mie parole dalla Gazzetta veneta

Al cospetto de'nuovi moti ond'è compressa l'Italia, credetti mio debito interrogare con pubbliche parole l'opinione de' Veneti, acciocchè la risposta fosse norma e a' governanti ed a' sudditi. Per dimostrare come i savii e gli onesti non vogliano che l'adempimento e la correzione delle leggi, e a tal fine intendano procedere per vie legali, io scelsi nel mio discorso ad esempio la legge austriaca sulla censura, e notai le sue parti buone, migliori che nella legge simile, data da re Carlo Alberto: col qual paragone volli far chiaro che l'essere la men buona, per merito degli esecutori, fatta migliore, ci torna in vergogna. Ma questo era un semplice esempio; e l'istanza da me proposta non altro che uno de' tanti modi, i quali ora son da tenere per dimostrarci ricordevoli de' nostri diritti e doveri. I Veneziani intesero col cuore la significazione dell' atto; ond' io lor ne so grado, e saprò finchè vivo: ma la gazzetta di Venezia (non il dottor Locatelli) interpreta il discorso mio in questi termini: » Il sig. Tommaseo lesse un discorso sullo stato » *attuale* delle lettere italiane, nel quale *specialmente* paragonò la *nostra* » legge di censura, con quella di recente *emanata* dal Piemonte, e mostrò » la maggiore liberalità della prima, e aggiunse alcune osservazioni sul » modo di migliorarne l'esecuzione. » — Se da tali parole dovessero giudicare il discorso que' tanti austriaci che non sono addomesticati con la lingua d'Italia, o quegli italiani a cui piace il frantendere; direbbero, credersi a Venezia che la censura austriaca è migliore tuttodì della sarda; i Veneti essere contenti delle leggi ch'egli hanno, e il sig. Tommaseo, contentissimo.

Que' che sentirono il discorso, che lo lessero e lo leggeranno, sapran bene smentire l'accusa: ma questa stessa maniera, come un giornale soggetto alla legge censoria dell' Austria, falsifica gl' intendimenti di uno scrittore, li falsifica senza forse avvedersene, ma senza che l'offeso possa correggere lo sbaglio; codesta violenza impunemente fatta alla coscienza altrui, comprova la necessità di meglio eseguire essa legge.

Le parole della gazzetta non sono, ma paiono, a bello studio scelte per seminare nuove diffidenze, nell' atto stesso che il mio dire sortiva l' effetto contrario, dell' unire in concorde manifestazione di volontà gli animi di molti, dal dubbio, più che dall' odio, divisi.

Similmente in certe gazzette di Germania s' altera sfacciatamente la verità de' fatti che vengono succedendo in Italia: al qual male potrebbero gli abitanti d' altra parte d' Italia rimediare, aprendo corrispondenza co' più reputati giornali germanici, inglesi, francesi, e con sincere notizie chiudendo il varco a coteste crudeli menzogne.

Intanto all' istanza da me proposta possono e debbono sottoscrivere non solo i cittadini sciolti da' pubblici uffizii, ma quegli stessi che con salario dato dal Governo austriaco servono alla Nazione, nè per giuramento nessuno possono rinnegare questo santo servigio. Ciò che importa in questa ed in simili istanze, si è rendere persuasi i governanti del gran pericolo di ogni indugio; dissuaderli dal rimandare esse istanze agli uffizii inferiori, dal mettersi a interrogare mentre bisogna rispondere, dal consigliarsi con questo o con quello alla spicciolata, invece d' adunare a consulta gli uomini più autorevoli che sieno nel regno.

S' uniscano intanto i cittadini nel raccorre esatte notizie de' pubblici mali; chieggano cose bene determinate; chieggano quelle che inchiudono le altre in sè come in germe; quelle in ispecialità che le leggi austriache stesse direttamente o indirettamente assicurano a questi stati, ed agli altri eziandio dell' impero. Perch' io non veggo ragione che maggiori franchigie godano quelle parti di esso impero che sono e meno gravate e men fruttuose, e meno cospicue per luce di incivilimento e per eredità di memorie.

Quello che le congregazioni centrali, che le provinciali, che i municipii, che i privati debbono da tutte le parti, in tutti i modi, chiedere e richiedere, si è che il lombardo-veneto sia un regno italiano, quale nella sua costituzione fu nel cospetto d' Europa promesso, che italiani sieno i suoi magistrati, e decidansi le sue faccende in Italia. Senza questa condizione, la quale libererà Vienna da impacci e tacce gravi, senza questa, ogni altro bene sarà fatto vano, per la inevitabile ignoranza in che i Viennesi versano e verseranno delle cose d' Italia, per la inevitabile lentezza, la quale centuplica i mali, e rende i beni impossenti.

Tutti coloro che desiderano la dignità della *Patria* (come i decreti viennesi chiamavano un tempo l' Italia), s' uniscano tutti non in *partito moderato*, chè in Nazione vera non hanno a essere partiti, ma in OPINIONE LEGALE, a cui l' opinione pubblica della stessa Germania non può non rispondere. Chiamate l' Europa testimone e giudice delle ragioni vostre. Un uomo di forte ingegno e di forte volontà, l' Alfieri, insegnava agli scrittori, per gio-

vare la patria, uscirne fuori. Io conosco una maniera non più comoda, ma più semplice: tornerei dentro; e quel ch' era pericolo bisbigliare in segreto, suonarlo in palese. Scrittori e patrizii, sacerdoti e donne, ciascuno nell'ordine suo, ispiri gli affetti, le passioni rattemperi. Non sassate e non fischi, non grida di vita o di morte, non iscrizioni e non canti, non nappe o mazzetti tricolorati, non passeggiate o banchetti ci faranno rispettabili al mondo; ma la fiducia ne' fratelli, la concordia operosa, la perseveranza instancabile, la lealtà del coraggio civile, il senno, il decoro. Da voi, Veneti e Lombardi, apprendano modenesi, napoletani, siciliani, l'arte vera del vincere le volontà ribellanti. Per vanti e baldorie cadono le nazioni, per moti inconsiderati si avviliscono negli occhi de' presenti e della posterità; ma per solo il patimento fortemente affrontato, risorgono.

NICOLÒ TOMMASEO.

Eccellenza!

In un recente colloquio, che all'E. V. non può essere ignoto, il Direttore generale di polizia mi raccomandava di prestarmi ad impedire che l'ordine materiale fosse turbato. Risposi questa essere stata ed essere tuttavia la mia intenzione: a ciò giovare possentemente l'agitazione legale, la quale apriva uno sfogo regolare a quel vivo universale commovimento, che altrimenti avrebbe potuto prorompere in manifestazioni tumultuose: ma essere mestieri che il Governo per sua parte cooperi contemperando il suo contegno alla condizione dei tempi. E, spiegando la mia proposizione, soggiunsi: Giacchè il Governo conosce debito e necessario conceder riforme, bisogna che conceda *molto*, che conceda *presto*, che dichiari *subito* la volontà di concedere; perocchè il paese del Governo diffida, e la diffidenza è fomentata dall'attitudine del Governo, mostratosi avverso alla legale manifestazione dei voti del paese.

Questo, che dissi già al Direttore generale di polizia, credo dover ripetere all'E. V. Perchè l'ordine materiale non sia turbato, fa d'uopo conceder *molto*, conceder *presto*, dichiarar *subito* la volontà di concedere.

E però conviene studiosamente evitare tutto quello che abbia sembiante di esser fatto per deludere la nazionale aspettazione; tutto quello che possa essere considerato come indizio d'animo contrario o poco propenso alle concessioni.

L'E. V. mi perdoni se mi prendo la libertà di recare un esempio. Il deputato centrale conte Nani-Mocenigo si mostrò apertamente nemico alle riforme; quest'è, non pur noto, ma notorio: e tuttavia egli fu nominato membro della Commissione che delle riforme dovrebbe occuparsi. Pensi l'E. V. come il fatto di questa nomina possa dalla popolazione essere interpretato.

Non è meraviglia che il paese, dopo aver quietamente ed inutilmente aspettato 33 anni, ora si mostri impaziente e diffidente.

DANIELE MANIN.

Present. al protoc. pres. il 7 genn. 1848.

A S. E. il S. C. Luigi Palffy d'Erdöd, governatore delle Prov. venete.

Istanza

di Daniele Manin qui domiciliato a S. Luca

chiedente

cooperazione del Governo, perchè l'ordine materiale non sia turbato.

Inclita Congreg. cent. veneta.

Poichè l'umile mia voce trovò ascolto benigno, ed anche i veneti rappresentanti nazionali compresero la gravità dell'attuale condizione delle cose e deliberarono farne tosto soggetto de' loro studii zelanti, onde la patria sia salva dal pericolo imminente, e condotta a destini migliori, sento aver due debiti da soddisfare.

Primo debito è di riconoscere che la maggior parte de' deputati centrali veneti nella memorabile tornata del 5 gennaio si comportarono degnamente, ed hanno perciò diritto ai ringraziamenti più vivi, che ora lor porgo con animo sincero e commosso.

L' altro debito è più severo. Dissi nel mio scritto del 21 decembre decorso molti essere i veri bisogni ed i giusti desiderii de' cittadini lombardo-veneti. Debbo ora giustificare questa mia asserzione, esponendo quali a mio avviso sieno veramente i principali bisogni e desiderii della nazione, quali le riforme che la condizione delle cose esige, e la pubblica opinione domanda.

In cima d'ogni bisogno è che le leggi sovrane regolarmente pubblicate sieno da tutti e sempre lealmente osservate: che sia riconosciuto essere non pur diritto, ma debito, disobbedire a leggi non pubblicate, e quindi non leggi, a disposizione di sudditi (sien essi ministri o portieri), che non si conformano strettamente alla legge: esser non pur diritto ma debito, impedire che alla volontà sovrana sia sostituito e prevalga l'arbitrio di chi è chiamato a curarne l'osservanza. Via dunque ogni legge segreta, via ogni decreto, notificazione, circolare, istruzione, avviso eccetera, con che sudditi massimi, minori o minimi, osano abrogare le pubblicate leggi sovrane, o farvi appendici, mutilazioni, alterazioni, modificazioni.

E specialmente conviene che sieno nel fatto rimesse lealmente in vigore secondo la lettera e lo spirito loro le leggi costitutive di questo regno, date nel 1815, per le quali

a) Doveva essere rispettata la nostra nazionalità.

b) I territorii lombardo-veneti dovevano costituire un regno separato, e non una provincia, anzi una borgata di Vienna.

c) Dovevamo essere governati secondo la nostra indole e le nostre abitudini.

d) Dovevamo avere una sincera rappresentanza nazionale.

e) Dovevamo avere una stampa moderatamente libera, che potesse sindacare ed illuminare le persone di Governo ed i rappresentanti della nazione.

In queste leggi costitutive erano i germi d'ogni ragionevole miglioramento sociale, che, svolgendosi gradatamente, potevano contemperare le leggi al passo progrediente della nostra civiltà. Ma que'germi non si svolsero punto ne' 32 anni passati dopo il 1815: anzi mentre la civiltà progrediva, la legislazione indietreggiava, se non nella condizione strettamente giuridica, certo nel fatto della osservanza. Onde progresso niuno: que' germi preziosi trascurati e negletti: chi avesse parlato delle leggi costitutive del 1815, considerato monomaniaco o noioso archeologo.

Or ci bisogna riguadagnare il tempo perduto, e sotto l'acuto sprone de' presenti pericolî, non pur rimettere in vigore, secondo la lettera e lo spirito, le leggi costitutive del 1815, ma dare a' germi preziosi in esse rinchiusi, oggi ad un tratto quello svolgimento, che ne'32 anni decorsi avrebbe avuto gradatamente se non fossero stati negletti — Quindi:

1. Il Regno lombardo-veneto sia regno separato e distinto, regno veramente nazionale ed italiano, con un monarca austriaco. Un vicerè, assistito da un consiglio di ministri rappresentanti il monarca, abbia gli attuali poteri de' dicasteri aulici di Vienna, sia da questi indipendente affatto, e dipenda soltanto dal sovrano.

2. Siavi esercito intieramente italiano, e marina militare intieramente italiana; restino nel regno tutte le truppe italiane, ne sien rimosse le altre.

3. Sien separate le Finanze: contribuita un'annua somma fissa per le spese generali della monarchia, il resto delle rendite s'impieghi a profitto del regno, e non per assistere Don Carlos in Ispagna, Don Miguel in Portogallo e il Sonderbund nella Svizzera.

4. Ridotto il debito pubblico del regno secondo i trattati e la patente 27 agosto 1820.

5. Ampliate le attribuzioni delle Congregazioni provinciali. Fuse le due centrali in una Dieta di regno, che riveda l'annuo *budget*, voti le imposte, i prestiti, le leggi nuove.

6. Riformate le leggi elettorali, sì che il diritto di elezione, e la capacità d'essere eletto sieno notabilmente estesi. Regi impiegati non possano

esser membri o presidenti delle Congregazioni o della Dieta. Pubblicità delle tornate di questa e di quelle.

7. Tolta o notabilmente allentata la perniciosa tutela di cui sono schiave le amministrazioni comunali.

8. Riforma del processo penale: difesa, oralità, pubblicità, giurati.

9. Legge che determini esattamente le attribuzioni della Polizia e ne freni l'arbitrio: leggi che valgano a regolare l'esercizio della forza pubblica, e ad impedirne e punirne gli abusi.

10. Libertà della stampa: soppressa la censura preventiva: sostituitavi moderata legge penale repressiva.

11. Guardia civica, che sola può efficacemente giovare al mantenimento della pubblica quiete, perchè rispettabile e rispettata.

12. Adesione del regno alla lega doganale italiana.

13. Tolte le ingiuste ed odiose distinzioni fra cittadini di culto diverso: quindi emancipati gl' israeliti, e fatti partecipi di tutti i diritti politici e civili, al pari d' ogni altro cittadino.

14. Riforma del processo civile: oralità e pubblicità.

15. Svincolo de' feudi.

16. Generale revisione di tutte le leggi, onde sien tolte o mutate quelle, che alla ragione, o al senso morale, o all' attuale civiltà, o all' indole nostra o alle nostre abitudini fossero repugnanti. Uniformità di leggi in monarchia moltilingue è grave errore nel Governo, è per le popolazioni grave sventura.

Così, a mio avviso, sarebbero adempiute le promesse delle leggi costitutive del 1815, ed oggi a un tratto raccolto il frutto di que' miglioramenti, che ivi stavano in germe, e avrebbero potuto e dovuto mano mano maturare nei passati 32 anni.

Soggiungo tre desiderii d'altra natura, che risguardano bisogni di prosperità materiale: esauditi, potrebbero anche all' utile generale del regno indirettamente conferire, ma più direttamente recherebbero giovamento al territorio nostro, a questa provincia, a questa città. Ed eccoli:

1. Sia efficacemente promossa la costruzione d' una strada ferrata da Verona per Trento ed Innsbruck al confine bavarese, promettendo alla società che se ne incaricasse quegli stessi lauti favori, che Carlo Alberto concedeva a' costruttori della strada ferrata pel Lukmaner.

2. Sien con la massima sollecitudine compiuti i lavori della diga, della controdiga, e del faro al porto di Malamocco.

3. Il Magistrato di sanità in Venezia sia indipendente da quello di Trieste o d' altra città.

Soddisfatto in tal guisa, quanto per me si poteva, anche al secondo

mio debito, non mi resta che raccomandare questo mio scritto alla benigna indulgenza di cotesta eccelsa Congregazione centrale, pregando voglia credere che non da altro fui mosso, se non da caldo amore di questa nostra patria comune, per giovar alla quale nessun sagrifizio mi parrà mai grave, nessun pericolo pauroso.

E voi, egregi nostri deputati, nella illuminata vostra saggezza, e sussidiati dalla esperienza negli affari e dai voti de' rappresentanti provinciali e comunali, saprete vedere molto meglio di me ciò che più convenga al bene duraturo della nazione. E sono certo che di questo vi occuperete con cura solerte, con sapienza, con affetto, con costanza, con coraggio: di che i nomi vostri saranno dai presenti benedetti e dai posteri glorificati.

All' inclita Congreg. centr. delle Provincie Venete

Istanza

di Daniele Manin qui domiciliato a S. Luca

con cui

ringrazia che sia stata esaudita la sua istanza 21 decembre 1847 N. 3352, ed espone quali a suo avviso sieno i principali bisogni e desiderii del paese.

DANIELE MANIN.

Present. gli 8 *gennaio* 1848 N.

10 gennaio 1848.

Acciocchè nè il governo nè la Nazione ignorino le ragioni vere d'alcune cose seguite in Venezia nel corso de' venti passati giorni, crediamo debito nostro informarne i più notabili cittadini delle provincie venete, e delle lombarde tra' quali Ell' ha degno luogo, o signore.

Dopo la legale e necessaria proposta fatta alla congregazione centrale di Milano dal benemerito avvocato Nazari, deputato di Bergamo, l'avv. Daniele Manin, cittadino veneziano, si volse alla congregazione centrale veneta, invitando che similmente i deputati di queste provincie conoscessero delle cagioni del pubblico mal umore, meno clamoroso nel Veneto che in Lombardia, non però men profondo, e additassero al governo i rimedii. Il conte Alvise Francesco Mocenigo con altri del consiglio comunale fece simile istanza: il Sig. Nicolò Giambattista Morosini, deputato provinciale, la fece dal canto suo; con la legge alla mano notò le principali cose che la congregazione centrale doveva domandare al governo, non come facoltà gratuite o come franchigie novelle, ma come esecuzione di leggi da più di trent' anni promulgate, e non abrogate, mai, come osservanza di antiche promesse, come base insomma della costituzione civile data al regno italiano, dopo la caduta di Napoleone, al cospetto di tutta l'Europa. E queste cose erano: primieramente l'efficace opera dei deputati provinciali e dei centrali nel riferire i bisogni e i desiderii sì de' comuni e sì de' singoli cittadini, per quel che spetta all'adempimento delle leggi buone, e alla correzione delle più difettose: in secondo luogo, un regno veramente italiano, con un vicerè fornito di poteri più ampi che quelli di semplice governatore; con magistrati italiani, che spaccino le faccende in Italia stesso: da ultimo una censura, che permetta esaminare gli atti dell'amministrazione pubblica, conoscere e dire le cose seguite ne' tempi passati, e quelle che vengono succedendo in Europa. A queste domande, fondate, ripetiamo, nelle leggi austriache, sottoscrisse unanime la congreg. prov. di Venezia: la centrale s'adunò per provvedere all'urgente necessità delle cose. E parecchi di questi si dimostrarono zelanti della dignità comune, e diedero di sè buone speranze.

Avendo S. E. il governatore, siccome presidente d'essa congregazione scelta a tal uopo una commissione di cinque, e tra questi persona notoriamente avversa a' necessarii miglioramenti, il Sig. avv. Manin, interprete del pubblico malcontento, non meno notorio, se ne dolse con istanza al medesimo governatore. E per dare ad altri l'esempio di esporre, in questo grave momento, le proprie idee schiettamente, per rivolgere il moto delle passioni appunto alle idee, dai fatti sconsiderati e perniciosi alle meditate e fruttuose parole, esso avv. Manin additò alcuni punti, sui quali le deliberazioni dei deputati potevano versare libere (come sicuramente è da attendere) e da servilità e da arroganza.

Bisognava oltre a ciò far palese ai deputati, al governo, all'Italia, che queste non erano opinioni di singoli, ma sentimento di molti; bisognava invitare i privati cittadini stessi ad entrar legalmente, apertamente nell'operosità della pubblica vita: sgombrare quella nebbia di diffidenza che toglie e a' cittadini e a' governanti l'aspetto del vero. A tal fine, e semplicemente per dare ad altri un saggio del da farsi, il Sig. Tommaseo, che non legge nelle accademie, chiese di leggere all'ateneo veneto un discorso intorno allo stato delle lettere italiane; le quali egli riguardò nelle relazioni ch'elle hanno con la censura austriaca; e conchiuse proponendo un'istanza acciocchè la legge austriaca, la quale ha assai parti buone, avesse più retta esecuzione e maggior compimento. Le sue parole ebbero più che accademica accoglienza, e l'istanza ebbe soscrittori in numero notabile per paese a tali atti non uso. Egli inviò il suo discorso agli uffizii di censura in Venezia ed a Vienna; l'inviò al barone de Kübeck.

Ora bisogna moltiplicare le istanze private, le istanze de' municipii, le istanze delle congregazioni provinciali, indirizzandole alle centrali, mandandone copia gli uni al governo di Milano, gli altri a quel di Venezia; tutti a Vienna. Bisogna additare le leggi male eseguite, le promesse non bene osservate: additarle con parole pacate, ma chiare, senza neppur dubbio che l'esercizio d'un dovere possa parere delitto, nè colpa. Possono punirci: crederci rei non possono. E se ci veggono unanimi, perseveranti, padroni di noi stessi e del nostro risentimento, non ci puniranno; ci ringrazieranno nel cuore. Ma le significazioni puerili di speranza o di gioja, o colpevoli d' odio, non son degne di popolo che patisce, e che ha fede nel suo destino.

Formiamoci non in *partito moderato,* ma in *opinione legale;* e questa opinione animiamo di affetti. Stringiamo corrispondenze onorate da municipio a municipio, da paese a paese; diamo bando alle false paure, alle diffidenze, alle misere vanità. A chi non piace un'istanza, o perchè troppo cal-

da, o perchè troppo tiepida, ne faccia egli un'altra; ma faccia. Persuadiamoci del nostro dovere, e avremo coscienza delle forze nostre. La religione è per noi; molti potentati, e molte più nazioni sono per noi; il sospiro delle anime generose è per noi. Se non ci dividiamo e perdiamo da noi stessi, vinceremo.

NICOLÒ TOMMASEO.

Illustrissimo e Rev. Monsignore

Ho lungamente indugiato, io laico, e ignoto alla S. V. R., volgerle la parola; ma conforti autorevoli, e la voce della mia coscienza, mi sforzano a dire.

A un Italiano, a un figliuolo suo, Monsignore, ad un innocente, è stata quasi spenta violentemente la vita, è stata ad altri molti minacciata la vita, provocando, insultando e le persone, e la Nazione infelice tutta quant'è. La voce dell'intera città testimone, e la voce del sangue sparso a Treviso, a Milano, a Pavia, gridano dinanzi all'anima sua, Monsignore, e dinanzi a Dio. Ella, sacerdote e Italiano, che ha parlato al popolo raccomandando sommessione, deve ora parlare al principe consigliando giustizia: deve attestare il pericolo che gli sovrasta: deve pregare il vicerè di queste provincie che chiami suoi *diletti* non i Milanesi soltanto, ma tutti coloro che soffrono e attendono, e hanno diritto a que' *miglioramenti* i quali egli medesimo nella sua probità confessò necessarii. Ella ha reso a Cesare assai più di quel ch'è di Cesare: renda all'umanità ed all'onore quel ch'è dell'umanità e dell'onore. Rammenti le promesse dall'Austria date nel quindici, d'un governo nazionale all'Italia, d'un vicerè non suddito agli aulici dicasteri; di deputati rappresentanti non per ischerno i diritti e le necessità dell'Italia; di censori obbligati a permettere che i difetti e gli errori del governo sieno pubblicamente additati: rammenti queste promesse che sono le condizioni della nostra sudditanza, e ne chiegga l'adempimento. Al diritto opponga il dovere, alla forza la ragione, alla passione la carità: dimostri l'utilità vera del principe non nemica a quella de' sudditi, ma adesso più dipendente da quella che mai. Gli Austriaci ascolteranno la voce sua e de' suoi pari: cominceranno a rispettare l'episcopato, del quale si servivano come d'un aulico dicastero. Il soldo ch'Ella ha ricevuto o può ricevere da sua maestà, quando pensi all'anima sua, lo riputerà (la parola dell'Apostolo a Lei e nota) lo riputerà come sterco. Ma quando Ella pensi che quel soldo è macchiato di sangue, non vorrà a nessun costo ricevere il prezzo del sangue.

Non l'impero creò Lei vescovo, ma la chiesa: non dall'Austria Ella riceve stipendii ma dal danaro del popolo misero: nè i benefizii dell'Austria,

fosser anche gratuiti, sarebbero più grandi che quelli di Dio. Vergogna alla chiesa di Gesù Cristo, che i podestà e i commissarii di polizia osino dare a' governanti consigli più pii, che non osino i vescovi. Vergogna che i nemici della religione si facciano difensori de' diritti de' popoli, e gli uomini religiosi non abbiano parole se non per comandare silenzio e viltà. Come mai conformare siffatte parole con l'autorità di quelle stesse carte ispirate che ispirarono agli Ambrogi e a'Grisostomi il generoso linguaggio del quale risuonano tuttavia e il tempio del Signore e tutta quanta la terra? Il pastore che mutolo e inerte vede le sue pecorelle sbranate, nel dì supremo avrà nome non di pastore ma di mercenario: il prete che non si sente cittadino è una bestemmia vivente. Cred' Ella, Monsignore, cosa desiderabile essere noto all' Italia per sola quella enciclica, alla quale l' infimo de' suoi preti non vorrebbe ormai sottoscrivere il proprio nome?

Io so bene ch' Ella non ha preveduti tutti i mali effetti che ne dovevano conseguire: e non dubito punto della rettitudine dell' anima sua. Però scrivo queste parole con l' anima afflitta e umiliata, ma senza rancore e senza ira, con segreta fiducia invitta: e Dio ne vede il perchè. Non disdegni per carità la mia voce, che non è voce nemica. Parli, non per eccitare, ma per prevenire tumulti; parli per compassione e della Nazione e del principe: parli sinchè n' è tempo, per non avere a esclamare un dì: guai a me che ho taciuto!

Perdoni l' ardimento, e mi creda

Nicolò Tommaséo.

APPENDICE

Istanza di Teresa Manin all' i. r. Consigliere aulico

Cav. Direttore generale di polizia

Venezia

Daniele Manin, mio marito, fu nel giorno diciotto corrente tradotto nelle carceri politiche, indi nelle carceri criminali.

Ma, benchè tuttora detenuto nelle carceri criminali, egli non è però criminalmente arrestato.

In fatti l' arresto criminale presuppone, che contro l'arrestato concorrano indizii legali di un delitto, o sia presuppone una previa decisione dell' Autorità criminale, da cui il concorso di questi indizii sia stato riconosciuto.

Ora, s' è vero ciò che narra la pubblica fama, il Tribunale nulla esaminò, nulla conobbe prima dell'arresto di mio marito, e, benchè siano scorsi nove giorni, non trovò ancora di poter aprire l' inquisizione speciale. Tutto si riduce a preliminari investigazioni, dirette a conoscere se v'abbia materia di delitto, e al caso se v' abbia fondamento d' imputazione.

Dunque l' arresto di mio marito non è arresto criminale, o sia non è l' arresto contemplato dalle vigenti leggi penali. Se tale non è, l' arresto non può risolversi che in un provvedimento cauzionale, ordinato dall'Autorità politica, o per impedire all' arrestato di rendere più difficile alla punitiva giustizia lo scoprimento della verità, o per prevenire la di lui fuga.

Ma il primo scopo è ormai pienamente raggiunto. Col sequestro delle carte rinvenute al domicilio di mio marito, e con gl' interrogatorii ai quali fu sottoposto, i fatti, che potrebbero costituir materia del supposto delitto, sono ormai accertati, sicchè, anche per l' indole stessa del delitto, non è a temersi che si renda più difficile l' inquisizione.

Non resta dunque che il pericolo della fuga.

Io mi astengo dall' esaminare se la sola possibilità della fuga autorizzi a ricorrere immediatamente all' estremo rimedio della privazione d' uno dei più preziosi beni della vita, la libertà, contro chi non è aggravato da indizii

legali di un commesso delitto. Dico soltanto che tale pericolo non ha mai sussistito, e non sussiste.

L'avvocato Daniele Manin è tal uomo di cui ognuno conosce il carattere franco e leale, la rispettosa sommessione alle leggi ed alle Autorità costituite. Io l'ho creduto e lo credo incapace di commettere un delitto qualunque, ma certo gli stessi suoi nemici (se pur ha meritato di averne alcuno), le Autorità stesse lo credono incapace di commettere una viltà, quanto il sono io, che di viltà sarei rea, se non dicessi in questo momento la verità a Lei Signor Cav. Direttore.

Sono di conforto al mio cuore, e al tempo stesso di appoggio alla presente mia istanza le dichiarazioni che qui rassegno, con le quali varii ragguardevoli personaggi fanno solenne testimonianza della lealtà di mio marito, e guarentiscono non esservi alcun pericolo di fuga se frattanto gli si ridona la libertà.

Tolte così le ragioni che sole potrebbero giustificare l'ordinato arresto politico, io tengo per fermo ch'ella, sig. Cav. Direttore, troverà giusto di farlo senz'altro cessare. E come potrei dubitarne se quasi tutte le moderne legislazioni assolvono dall'arresto sino alla definitiva condanna l'accusato criminale che presta una sufficiente cauzione, e se lo stesso nostro Codice penale al § 306 (di cui la Circ. Appellatoria 4 agosto 1817 N.° 7690 raccomanda di far l'applicazione con la maggior possibile liberalità) ammette in alcuni casi, e senz'uopo di cauzione, la difesa a piede libero per fino di chi è aggravato da indizii legali di un commesso delitto; estendendo il godimento della libertà anche dopo proferita la sentenza del criminale Giudizio? (decreto aulico 5 maggio 1813).

Io chiedo dunque dalla di lei giustizia, sig. Cav. Direttore, che sia tolto l'arresto che in via politica venne ordinato a carico di mio marito. E lo chiedo con tanta maggior insistenza quantochè tal è la delicata di lui complessione, tale la tenerezza ch'egli ha pei suoi figli, uno dei quali è continuamente ammalato, che l'isolamento a cui lo si condanna deve necessariamente esercitare una perniciosa influenza sulla di lui salute.

TERESA MANIN.

Venezia li 24 *gennaio* 1848.

(*) Noi sottoscritti, per la piena conoscenza che abbiamo dell'onesto e leale carattere del sig. avvocato Daniele Manin, guarentiamo che, posto ch'egli sia in libertà, non sarà per allontanarsi da Venezia o per tenersi

nascosto finchè non siano ultimate le investigazioni incamminate contro di lui presso questo I. R. Tribunale criminale, e che non mancherà di presentarsi al Tribunale stesso ed all'Autorità politica ogni qualvolta ne fosse richiesto.

In fede di che sottoscriviamo il presente atto.

(seguono 90 sottoscrizioni dei principali della città.)

Alla istanza della Teresa Manin, fu risposto col seguente rescritto:

N. 781
p. r.

Si previene la petente, che in pendenza delle deliberazioni dell'Autorità giudiziaria, questa i. r. Direzione generale di polizia non si trova autorizzata di annuire alla presente domanda.

Venezia, 7 *febbraio* 1848.

Dall'i. r. Direzione generale di polizia
Il Segretario STROBACH.

Istanza della suddetta all' imp. r. tribunale criminale.

Presentai alla i. r. Direzione generale di Polizia la inserta istanza, con la quale chiesi che l'avvocato Manin, mio marito, fosse riposto in libertà, e la presentai a quella Direzione, perchè ritenni, come ritengo tuttora, trattarsi di un semplice arresto politico, anzichè di un arresto criminale.

Subito dopo partecipai il tenore di tale mia istanza a questo i. r. Tribunale, e lo pregai a volersi adoperare, affinchè non si protraesse più a lungo la detenzione nelle sue carceri di chi non fu e non è criminalmente inquisito.

Se non che la sullodata r. Direzione col rescritto 2. corrente N. 718 mi restituì la istanza dichiarando che, *in pendenza delle deliberazioni dell'Autorità giudiziaria, non si trovava autorizzata ad annuire alla mia domanda.*

Devo da siffatto rescritto arguire che l'Autorità politica sarebbe inclinata a secondare le mie istanze se ciò stesse nelle di lei attribuzioni, ma che il decidere sulla scarcerazione di mio marito è omai divenuto di competenza dell'Autorità giudiziaria. Mi è forza quindi rivolgermi nuovamente a quest'inclito i. r. Tribunale, dal quale nessuna evasione fu data all'istanza che ho a lui direttamente prodotta.

Le carceri dei Tribunali criminali sono carceri d'inquisizione, carceri cioè nelle quali non ponno essere detenuti che gl' individui contro i quali concorrono indizii legali di un commesso delitto. Ora s'è vero che non fu ancora aperta la inquisizione speciale a carico di mio marito, s'è vero cioè che non concorrono contro di lui indizii legali, come mai è egli detenuto da circa 20 giorni nelle carceri di questo Tribunale, come mai è possibile che abbia a durare ancora la di lui catturazione?

L'estremo rimedio dell'arresto non può essere giustificato che dalla violenta presunzione di reità, che sorge dal provato concorso d'indizii legali. Ma finchè il concorso di questi indizii non è riconosciuto, ma quando anzi tale concorso è escluso dalla impossibilità in cui trovasi il Giudizio criminale di aprire dopo il lasso di venti giorni la speciale inquisizione, l'ar-

resto diventa una severissima misura contraria alla lettera ed allo spirito della legge. E lo è tanto più nel caso concreto, quantochè da una parte la formale garantia prestata da un eletto numero di ragguardevoli cittadini esclude qualunque possibile ragione dell'arresto, e dall'altra la continuata catturazione di mio marito riuscirebbe fatale alla sua salute, tanto necessaria per un'infelice famiglia.

Io quindi dall'Autorità criminale alla cui religione è affidato il più sacro diritto degli uomini, la libertà, invoco la imparziale e scrupolosa applicazione delle vigenti leggi penali, io invoco per lui quel rispetto che la ragione e la legge hanno sempre avuto per la libertà individuale dei cittadini, io invoco che, pendenti le preliminari investigazioni, sia levato l'arresto a cui è da tanti giorni soggetto.

Teresa Manin.

N. 815.

Non avendo l'Autorità politica dichiarato col qui inserto suo attergato, altro che di non essere autorizzata alla scarcerazione del marito della petente, in pendenza delle deliberazioni dell'Autorità giudiziaria rapporto al medesimo, viene la presente istanza restituita con assicurazione, che questo Tribunale si dà e darà ogni cura, acciocchè le deliberazioni stesse possano aver luogo colla maggior fattibile sollecitudine.

Dall'Imp. R. Trib. Criminale.

Venezia 4 Febbraro 1848.

Bampo.

Ecc. i. r. Presidio.

Fino dal giorno 18 gennaio p. p. mio marito avv. Daniele Manin si trova negli arresti criminali, quantunque non fosse e non sia ancora aperta la inquisizione a carico suo.

Questo arresto, che io credo illegale, gl' impedisce di esercitare la sua professione, unica fonte da cui suol trarre i proventi necessarii al mantenimento suo e della sua famiglia.

La carità cittadina voleva accorrere in nostro aiuto. Io rifiutai ringraziando, perchè divisava valermi d' altro mezzo, traendo profitto da un lavoro letterario di mio marito, che costituisce una nostra proprietà.

In un breve scritto, che gli costò lunga fatica, egli discorse della Veneziana Giurisprudenza, e questo scritto fa parte dell' opera intitolata *Venezia e le sue lagune*, che fu qui impressa a spese del Veneto Municipio in agosto dell' anno passato.

Col consenso di mio marito e dello stesso Veneto Municipio feci un programma per la ristampa di quel trattato, confidando poter ritrarre dalla vendita un' onesta utilità.

Produssi quel programma all' i. r. Uffizio di Censura nel giorno 10 corrente, e sperava che sarebbe stato con tutta sollecitudine licenziato.

Ma fui crudelmente delusa nelle mie speranze, poichè finora (e sono già passati quindici giorni) la licenza non fu ancor data.

Mi recai più volte nell'Uffizio per averne notizie, ed ebbi risposte evasive, cenni a particolari istruzioni.

Queste istruzioni, in qualunque caso, non potrebbero essere in dissonanza alla legge regolatrice della Censura, legge che, fatta astrazione dall' autore, consente la edizione di qualunque opera, che non offenda i riguardi della religione, della morale e del governo.

Che l'opera di mio marito nulla contenga in se di censurabile, lo prova il fatto che fu qui stampata pochi mesi or sono, con approvazione di questa Censura, che non tolse o mutò nè parola, nè virgola. Dunque il ritardo frapposto, ed il rifiuto, forse meditato, non potrebbero avere per causa che la persona dell' autore contro le disposizioni della legge.

Per tal modo la proprietà letteraria di mio marito sarebbe sottoposta a confisca od a sequestro, e la condizione sua e della sua famiglia, già colpita da un arresto, che, come dissi, a me sembra illegale, sarebbe aggravata da una seconda misura di rigore, cui ripugna egualmente la giustizia e la convenienza.

Il mio stato attuale esige un *urgente* provvedimento, e quindi mi rivolgo a codesto Ecc. Presidio di Governo, e chieggo che sia ingiunto all'Uffizio di Censura di darmi *indilatamente* una risposta, che permetta la stampa o ch' esprima un motivato rifiuto.

Un ritardo più lungo mi costringerebbe a ritirare la mia domanda, e ad accettare quella offerta cittadina, che dapprima ho rifiutata.

All' Ecc. I. R. Presidio di Governo,

Istanza

di Teresa Manin qui domiciliata a S. Luca

con cui

chiede che sia ingiunto a questo I. R. Uffizio di Censura di darle indilatamente una risposta, che le permetta o no la ristampa del trattato sulla Veneta Giurisprudenza scritto da suo marito Daniele Manin.

Alla detta istanza fu risposto verbalmente dopo venti giorni che viene accordata la ristampa alle condizioni seguenti per quanto risguarda lo smercio: cioè

1.° Che non si possano affiggere manifesti per la città.

2.° Che non si possano inserire avvisi nelle Gazzette.

3.° Che non si possano aprire associazioni.

Crediamo di far cosa grata a' lettori coll' unire agl' interessanti documenti che compongono questa raccolta la famosa istanza, detta volgarmente del Matto, *scritta e presentata al cessato Governo dall' avv. Manin allorchè ebbe scoperto che, nel Manicomio di San Servilio di Venezia, si teneva, per vedute particolari del Governo stesso, certo Padovani siccome matto, mentre matto non era.*

Eccelso I. R. Governo.

È da lungo tempo detenuto nel Manicomio maschile di S. Servilio certo Padovani della provincia di Rovigo. Pazzo non fu forse mai: certo non lo è adesso.

I medici riconoscono ch' egli è sano di mente: ma non osano insistere per la sua liberazione, temendo che ciò sia contro le intenzioni del Governo e della Polizia.

Ma io ho del Governo e della Polizia miglior opinione. Non ammetto che intendano crear pazzi per decreto, come per decreti non intendono creare febbricitanti o tisici.

Il Manicomio di S. Servilio è luogo di cura, e non di pena. Non credo che si voglia convertire lo Spedale de'pazzi in una succursale delle carceri.

Se Padovani è colpevole, vi sono leggi e magistrati, ed ei può con le procedure legali essere ne' modi ordinarii punito.

E se Padovani dà incomodo alla Polizia, v' è un mezzo semplice di liberarsene. Egli consente, anzi domanda di emigrare per guadagnarsi il vitto con la sua professione in paesi non contaminati dalla memoria delle sue lunghe sventure.

Senz' altro mandato, fuor quello derivante dal debito morale di aiutare gl' infelici e proteggere gli oppressi, oso rivolgermi a cotesto eccelso I. R. Governo, supplicando che sia investigato e provveduto.

DANIELE MANIN.

Presentata il 13 *Novembre* 1847.
N. 45551.

Per ultimo inseriamo l'ordine, nell'integrale suo dettato, spedito dal Governator Palffy al Direttore generale della polizia per lo scarceramento di Tommaseo e di Manin, al quale fu trascinato in forza di una sommossa del popolo veneziano.

All'I. R. Sig. Maurizio Lindner

I. R. Consigliere di Gov. e Dirett. generale di Polizia in Venezia.

In vista delle imperiose risultanze ho trovato di assumere sopra di me la responsabilità di ordinare che gli arrestati Nicolò Tommaseo e Daniele Manin vengano immediatamente liberati dall'arresto e ridonati alla libertà.

Mentre contemporaneamente ne fo doveroso rapporto alla Superiore Autorità, la incarico I. R. Cons. di Governo di disporre *senza indugio* la liberazione dei suddetti 2 detenuti.

Venezia 17 *Marzo* 1848.

Firmato Palffy.